

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_

Repertorio n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2016

**ACCORDO QUADRO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI  
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI  
PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI.**

(CUP \_\_\_\_\_ – CIG \_\_\_\_\_)

\* \* \*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso la sede della Struttura Tecnica del Commissario Delegato  
\_\_\_\_\_avanti a me, \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante  
designato con decreto del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, senza l'assistenza dei  
testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunziato, sono  
convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità  
giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- \_\_\_\_\_, in  
qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.  
74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, di seguito nel  
presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";
- Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ - con sede legale in \_\_\_\_\_,  
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al Numero \_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. \_\_\_\_\_, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "affidatario" o "impresa".

### **PREMESSO**

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il Decreto Legge 78 del 19/06/2015, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 06 Agosto 2015, n. 125, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli

interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- che il Commissario Delegato intende avvalersi di uno strumento quale l'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 163/06, la cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni sulla base delle necessità che si presenteranno;
- che con ordinanza n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto \_\_\_\_\_, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della procedura aperta per l'accordo quadro relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati modulari rimovibili, secondo il criterio del prezzo più basso e il quadro tecnico economico dell'intervento per una spesa complessiva pari a Euro \_\_\_\_\_.
- che è stata esperita la gara e, a seguito delle risultanze della stessa, è stata approvata, con decreto n. \_\_\_\_\_, l'aggiudicazione provvisoria;
- che si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed efficace con decreto n. \_\_\_\_\_.
- che con il citato decreto n. \_\_\_\_\_, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente e efficacemente alla Ditta \_\_\_\_\_, l'esecuzione dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) per un prezzo unitario/mese di €

\_\_\_\_\_, oltre ad IVA, per le attività di manutenzione oggetto di affidamento;

- che l'Impresa:

- ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € \_\_\_\_\_(diconsi euro \_\_\_\_\_), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al pagamento della rata di saldo;

Dato atto:

- che l'affidatario ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di cui alle Linee Guida CCASGO – Art. 4.4 approvate con deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;
- che le verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria sono agli atti della Stazione Appaltante;
- che la stipulazione del presente Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione base dei successivi Contratti Applicativi, rappresentati specificatamente dai Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli, aventi ad oggetto l'affidamento delle attività di

manutentive riferite ai singoli moduli.

- che la stazione Appaltante ha la piena e insindacabile facoltà, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di variare, senza limiti quantitativi, in aumento e in diminuzione il numero dei Moduli oggetto di manutenzione;
- che l'impresa non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell'Accordo Quadro, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il valore complessivo massimo dell'Accordo quadro determinato negli atti di gara.

L'affidatario dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto e l'oggetto delle prestazioni da eseguire.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1 Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

##### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Il presente accordo quadro ha per oggetto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e di Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR) installati ed attualmente utilizzati dalla popolazione a seguito dell'emergenza del sisma 2012, comprensivi delle attrezzature idrico-

sanitarie interne, delle apparecchiature dell'impianto di riscaldamento interne ed esterne e dell'impianto di illuminazione interno ed esterno.

2. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto del presente Accordo Quadro sono atte a garantire il corretto stato di conservazione e funzionalità dei moduli.

3. L'affidatario si impegna alla esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria alle condizioni di cui al presente accordo quadro ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

4. L'affidatario si impegna altresì ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che entreranno in vigore durante l'esecuzione dello stesso.

### **Articolo 3 – Documenti parte integrante del contratto .**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sottoscrivendoli per accettazione:

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) Polizze di garanzia (Cauzione Definitiva, CAR RCT);

2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:

a) dal presente Accordo Quadro e relativi allegati;

b) dal Capitolato Speciale.

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

#### **Articolo 4 - Ammontare**

1. L'ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall'affidatario nell'ambito del presente Accordo quadro non eccederà l'importo di €\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_/00).

Il prezzo unitario/mese al netto del ribasso per la manutenzione di ogni singolo modulo è pari ad €\_\_\_\_\_ (euro\_\_\_\_\_/00), oltre ad IVA.

2. Il corrispettivo oggetto di fatturazione sarà determinato in ragione al numero di moduli oggetto dei singoli verbali di ordine e consegna.

3. L'Impresa conviene ed accetta che non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell'Accordo Quadro, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro di cui al par. 1 del presente articolo.

#### **Articolo 5 – Validità ed ambito dell'Accordo Quadro**

1. Il presente Accordo Quadro avrà come termine massimo il 31/12/2018.

2. L'affidatario conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle attività di manutenzione e di aver giudicato le stesse realizzabili. L'affidatario conferma altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle attività di manutenzione, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate alle tipologie e categoria di interventi manutentivi da effettuare.

3. La stipulazione del presente Accordo Quadro non è fonte di

immediata obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'affidatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi Contratti Applicativi, rappresentati specificatamente dai Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli, aventi a d oggetto l'affidamento delle attività manutentive riferite ai singoli moduli.

4. La Stazione Appaltante ha la piena e insindacabile facoltà, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di variare, senza limiti quantitativi, in aumento o in diminuzione il numero dei Moduli oggetto di manutenzione.

5. In via esemplificativa, in ragione del carattere di aleatorietà nel tempo del numero dei moduli occupati dalla popolazione per i quali dovrà essere garantita l'attività manutentiva, in quanto gli stessi saranno soggetti a smontaggio a seguito di trasferimento delle famiglie occupanti in altra abitazione, la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà di disporre, senza limiti quantitativi Varianti in diminuzione sul singolo contratto applicativo/Verbale di ordine e contestuale consegna.

6. Nel caso di variazione del numero di moduli oggetto di manutenzione, con specifico Ordine si procedere a alla rettifica del numero dei moduli consegnati con appositi Verbali sopracitati.

## **RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 6 – Modalità di affidamento dei singoli Contratti**

#### **Applicativi/Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli**

1. L'affidamento dei singoli Contratti Applicativi/Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli all'affidatario avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo



quadro è concluso con un unico operatore economico.

2. Il perfezionamento dei singoli Contratti applicativi avverrà con la sottoscrizione di Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli tra il RUP, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) e il Legale Rappresentante dell'Impresa.

3. Si specifica che i Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli hanno valore di contratto applicativo.

#### **Articolo 7 – Tempo di attivazione del servizio**

L'affidatario si impegna, con personale e mezzi d'opera adeguati, a garantire lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria così come previsto dall'art. 8 del CS, qui integralmente richiamato.

#### **Articolo 8 – Penali per i ritardi**

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali dettagliatamente elencate all'art. 10 del CS, qui integralmente richiamate.

#### **Articolo 9 - Oneri a carico dell'affidatario**

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del CS, del presente Accordo Quadro e dei singoli Verbali di ordine e consegna dei moduli.

2. In particolare costituiscono oneri dell'Affidatario quelli dettagliatamente elencati agli artt. 5, 7, 8, 9, 14, 17, 19 e 21 del CS.

3. L'affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine dei moduli sui quali sarà eseguita l'attività di manutenzione, fatto salvo l'uso della popolazione che li occupa, e ha l'obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. Il Responsabile del servizio per conto dell'Affidatario è il Sig.\_\_\_\_\_, designato per iscritto dall'Impresa, abilitato a dirigere le attività di manutenzione da eseguire.

5. L'affidatario, tramite il Responsabile di servizio, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività di manutenzione. Il DEC ha il diritto di segnalare all'Impresa che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Responsabile di servizio o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'affidatario ritenga di dover sostituire il Responsabile di servizio, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.

#### **Articolo 10 - Contabilizzazione delle prestazioni**

La contabilizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 11 del CS.

#### **Articolo 11- Invariabilità del corrispettivo riferito ai lavori revisione periodica per i servizi**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile per la parte di accordo

quadro riferita ai lavori.

2. Le parti convengono che per la parte di accordo quadro riferita ai servizi, che si attestano nella misura di circa il 60%, trova applicazione l'art. 115 del D.lgs n. 163/2006 secondo cui " Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5", a partire dal secondo anno di durata del servizio.

#### **Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. La Stazione Appaltante, così come previsto all'art. 12 del CS, procederà alla corresponsione del corrispettivo di manutenzione in rate trimestrali posticipate, calcolato sulla base del numero effettivo dei moduli occupati per il periodo di mesi nei quali è stato fornito il servizio di manutenzione dalla sottoscrizione dei Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli. Il pagamento del corrispettivo avverrà, mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato dall'art. 12 del CS, che in questa sede si richiama integralmente, previa emissione della fattura, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento, e dal D.L. 66/2014, art. 25 comma 1 convertito in Legge n. 89/2014, dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizione correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii..

2. Tutti i pagamenti del presente accordo quadro, così come previsto

dall'art. 12 del CS, non potranno comunque essere effettuati, se non dopo la sottoscrizione dei Contratti Applicativi/Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli.

3. I titoli di spesa saranno emessi sul Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_. La Struttura preposta effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

4. I pagamenti delle somme dovute a saldo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate dall'affidatario a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al precedente punto 4. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

5. L'affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per le attività di manutenzione eseguite in più, oltre a quelle regolarmente previste ed affidate, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

6. All'importo previsto per lo svolgimento delle attività di manutenzione in ogni singolo modulo non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei

materiali utilizzati, sebbene accettati dal DEC e destinati ad essere impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

7. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica, così come previsto dal D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Affidatario, qualora il DEC a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate prestazioni, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subaffidatario.

8. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..

9. Il pagamento dell'ultimo trimestre verrà effettuato dopo la scadenza del presente accordo quadro tranne qualora non si eserciti il diritto di recesso causa azzeramento dei moduli occupati.

### **Articolo 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

#### **Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 3, spettano all'affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144, nonché 307 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ed in generale alla disciplina dei lavori pubblici.

#### **Articolo 15 – Verifica delle prestazioni. Verifica di conformità finale.**

1. L'amministrazione provvederà con apposito "Verbale di chiusura" a rilasciare l'attestazione di conformità su ogni singolo contratto applicativo.

2. La verifica degli interventi di manutenzione è effettuata in conformità di quanto previsto all'art. 17 del CS.

3. A seguito della conclusione dell'attività oggetto del presente

accordo quadro verrà redatto il certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi di quanto eseguito, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro due anni dalla verifica di regolare esecuzione.

#### **Articolo 16 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Articolo 17 – Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto**

1. Anche in ragione del carattere di aleatorietà nel tempo del numero dei moduli occupati dalla popolazione per i quali dovrà essere garantita l'attività manutentiva la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo sia dall'Accordo quadro sia dai singoli Contratti applicativi, previo il solo pagamento delle attività eseguite e senza che l'Affidatario possa vantare alcunché a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

Si specifica che la Stazione Appaltante eserciterà in ogni caso il diritto di recesso dall'Accordo quadro qualora il numero di moduli oggetto di occupazione da parte della popolazione si azzeri.

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Affidatario, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento dell'Accordo quadro (e dei singoli contratti applicativi), mediante notificazione della propria

decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Affidatario, riferito alla parte di contratto non ancora eseguita.

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere l' dell'Accordo quadro (e dei singoli contratti applicativi) nei casi e con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Quando il DEC accerti, a carico dell'Affidatario, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, il DEC medesimo, su indicazione del R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di accordo quadro (e dei relativi contratti applicativi). Quando per negligenza dell'Affidatario l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del programma, il DEC nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10 giorni (dieci), fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il DEC, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di



processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs. 163/2006.

5. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. L'Accordo quadro (e i contratti applicativi) è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una penale, in applicazione alle Linee Guida CCASGO di cui alla

Deliberazione 19/10/2012 – Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell'importo contrattuale qualora l'affidatario non provveda, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato art. 3.2 delle Linee Guida.

### **Articolo 18 - Contenzioso**

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna

## **TITOLO II**

### **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'affidatario è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

4. L'affidatario si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla DEC.

5. L'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori**

1. L'affidatario s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **Articolo 21 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", la Stazione Appaltante, prende atto che

---

2. L'Affidatario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze

di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate Imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L'Affidatario si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

4. L'Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

5. L'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13

agosto 2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Affidatario, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Affidatario in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in sede di pagamento del saldo.

6. L'Affidatario dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera c), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

## **Articolo 22 - Subappalto**

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le attività che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella

misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'affidatario deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. L'affidatario, in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, potrà richiedere il pagamento diretto ai subappaltatori, così come previsto dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/06.

4. L'Affidatario si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 13 del CS.

### **Articolo 23 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di €

\_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/00),  
in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs.  
163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione  
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi  
del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs.  
163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data del  
certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni.

5. Integrano altresì il presente articolo, l'art. 17 del CS.

#### **Articolo 24 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose,  
sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per  
danni che l'Affidatario dovesse arrecare a terzi in conseguenza  
dell'esecuzione delle prestazioni affidategli, sollevando la stazione  
appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'affidatario ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene  
indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione delle attività di  
manutenzione sino alla data di emissione del certificato di verifica di  
conformità finale delle prestazioni - da tutti i rischi di esecuzione, da  
qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla  
distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n.  
\_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, in  
data \_\_\_\_\_, per un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro

\_\_\_\_\_/00) per opere in corso di realizzazione, con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/00) per opere preesistenti e con un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_a/00) per demolizione e sgombero.

3. L'affidatario ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione delle attività di manutenzione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, per un massimale di € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/00).

**Articolo 25 –Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

**Articolo 26 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'Affidatario.**

L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la



Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 27 – Misure attuative della Legge n. 221/2015.**

Le parti contraenti danno reciprocamente atto che il presente Accordo Quadro, nonché i successivi contratti attuativi prevederanno specifiche misure ambientali in attuazione della Legge n. 221/2015.

##### **Articolo 28 - Documenti facenti parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente sottoscritti.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allegano allo stesso:

- il Capitolato Speciale, che si allega sotto la lettera "A";

##### **Articolo 29 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo quadro, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. ed il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### **Articolo 30 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dello stesso tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività di manutenzione, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di verifica di conformità finale delle prestazioni.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

### **Articolo 31 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

### **Articolo 32 - Efficacia**

Il presente Accordo si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su \_\_\_\_\_ facciate e \_\_\_\_\_ linee della \_\_\_\_\_, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

\_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)

Per la \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante \_\_\_\_\_

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art. 1341 del c.c.:

- l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento;
- l'art. 4 comma 3, con il quale l'Affidatario accetta che non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell'Accordo Quadro, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il valore

complessivo massimo dell'Accordo stesso;

- l'art. 5 comma 3, con il quale l'Affidatario accetta che il presente Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per la Stazione Appaltante, costituendo unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi Contratti Applicativi, rappresentati specificatamente dai Verbali di ordine e contestuale consegna dei moduli, aventi ad oggetto l'affidamento delle attività manutentive riferite ai singoli moduli;
- l'art. 5 comma 4, con il quale l'Affidatario accetta che la Stazione Appaltante ha la piena e insindacabile facoltà, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, di variare, senza limiti quantitativi, in aumento o in diminuzione il numero dei Moduli oggetto di manutenzione;
- l'art. 5 comma 5, con il quale l'Affidatario accetta che la Stazione Appaltante si riserva la piena facoltà di disporre, senza limiti quantitativi Varianti in diminuzione sul singolo contratto;
- l'art. 17 comma 1, con il quale l'Affidatario accetta che la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo sia dall'Accordo quadro sia dai singoli Contratti applicativi, previo il solo pagamento delle attività eseguite e senza che l'Affidatario possa vantare alcunché a titolo di indennizzo, rimborso, risarcimento o a qualsiasi altro titolo, accettando altresì che la Stazione Appaltante eserciterà il diritto di recesso dall'Accordo quadro qualora il numero di moduli oggetto di occupazione da parte della popolazione si azzeri.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

\_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)

Per la \_\_\_\_\_

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  
REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO**

L' OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese della Camera di  
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al Numero  
\_\_\_\_\_ e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n.  
\_\_\_\_\_.

Con riferimento all' "Accordo quadro relativo agli interventi di manutenzione  
ordinaria e straordinaria dei Prefabbricati Modulari Rimovibili. Rep. n.  
\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2016.

CUP \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ  
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA  
DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014**

**Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione,  
tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di  
improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e  
correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti  
i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

## **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;



H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

#### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali  
Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

\_\_\_\_\_ (Documento firmato digitalmente)

Per la \_\_\_\_\_